

La Formazione Asmel direttamente nel
tuo Ufficio!

**Ciclo di seminari online
(webinar) gratuiti**



GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA

9 GIUGNO 2025, dalle ore 11,30 alle 13,00

- La normativa;
- Le varie tipologie;
- la scelta;
- La trasparenza;
- Le verifiche
- Le risposte ai quesiti

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la Modernizzazione
degli Enti Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

ESPERTO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, CONSULENTE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AUTORE DI NUMEROSI VOLUMI, TRA CUI «IL CONTRATTO DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. 2019/2021» (CEL EDITORE 2023), “LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI” (CEL EDITORE 2023), “IL CONTRATTO DEI DIRIGENTI E DEI SEGRETARI” (MAGGIOLI EDITORE 2021), “IL CONTRATTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI” (CEL EDITORE 2018), “CONTRATTAZIONE DECENTRATA, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ” (MAGGIOLI EDITORE 2020), “LA GESTIONE ASSOCIATA DOPO IL DL N. 95/2012” (MAGGIOLI EDITORE 2012)

DIRIGE LE RIVISTE TELEMATICHE “OGGI PA”, “IL BOLLETTINO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI”, “CITTÀ MIA”, COLLABORA CON IL SOLE 24 ORE
GIÀ PRESIDENTE ANCI SICILIA, GIÀ COMPONENTE LA PRESIDENZA NAZIONALE ANCI, GIÀ DIRIGENTE ANCITEL

GIÀ CONSULENTE DAGLA (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO), ANCI ED ARAN
PRESIDENTE E COMPONENTE DI NUCLEI DI VALUTAZIONE

- ▶ art. 7, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 165/2001 (norma fondamentale)
- ▶ art. 110, comma 6, TUEL;
- ▶ art. 53 DLgs n. 165/2001 (obblighi di comunicazione)
- ▶ legge n. 662/1996 (obblighi di comunicazione)
- ▶ DL 78/2010 e n. 101/2013 (tetto di spesa per incarichi di consulenza)
- ▶ legge 228/2012 (rinnovi e proroghe)
- ▶ articoli 15 e 18 Dlgs n. 33/2013 (pubblicità)
- ▶ In vigore obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti di incarichi di importo superiore a 5.000 €

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

- ▶ 5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 non si applica alle pubbliche amministrazioni

L'ARTICOLO 7 DEL DLGS. N. 165- 2002/1

- ▶ 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - ▶ a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - ▶ b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - ▶ c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - ▶ d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

L'ARTICOLO 7 DEL DLGS. N. 165- 2002/2

- ▶ Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- ▶ Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del dl n. 168/2004 è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater
- ▶ 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
- ▶ 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000 si adeguano ai principi di cui al comma
- ▶ 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 10/2009 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 144/1999.

L'ARTICOLO 7 DEL DLGS. N. 165- 2002/3

- ▶ Previsioni dettate dal d.lgs. n. 33/2023
- ▶ Articoli 1, c. 127, L. n. 662/1996 e 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001 obbligano le p.a. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso a pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica anche mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Alle p.a. inadempienti è fatto divieto di conferire nuovi incarichi

LA PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

- ▶ Vincolo dettato dalla legge di bilancio 2008 (legge 244/2007, articolo 3, comma 18)
- ▶ Programmazione consiliare (testo modificato dal DL 112/2008 e dal DLGS n. 33/2013): “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”:
necessità del regolamento
- ▶ Articolo 3, comma 44: «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (nda lavoro subordinati ed autonomo ed emolumenti) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento»

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

- ▶ Punto di riferimento: Corte dei Conti, delibera 15 febbraio 2005 n. 6/contr/05
- ▶ Gli incarichi di studio: consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- ▶ Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.
- ▶ Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.
- ▶ Incarichi compresi tra quelli di studio, ricerca e/o consulenza: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione; studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi

INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA/1

- ▶ Incarichi non compresi:
- ▶ prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- ▶ la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- ▶ gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione (incarichi a società; elemento essenziale per la distinzione rispetto agli incarichi a persone fisiche la complessità della organizzazione necessaria per lo svolgimento della attività richiesta)
- ▶ Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione

INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA/2

- ▶ Applicazione del d.lgs. n. 36/2023
- ▶ Siamo in presenza di incarichi che si concretizzano nella fornitura di un servizio
- ▶ In relazione alla prevalenza o meno dell'apporto personale si può dare luogo ad incarichi a persone fisiche o ad incarichi a società, per i quali deve essere prevalente il rischio di esecuzione e/o la complessità della organizzazione necessaria
- ▶ Incarichi professionali tipici: rappresentanza in giudizio e progettazione opere pubbliche, direzione lavori
- ▶ Inclusione delle attività di formazione, anche di tipo operativo

INCARICHI PROFESSIONALI

- ▶ Sono da intendere come appalti di servizi quelli «caratterizzati da una prestazione resa da un operatore economico con organizzazione strutturata, priva di caratterizzazione personale
- ▶ Consulenza legale: la prestazione del professionista professionista volta a supportare l'amministrazione nell'adottare accorgimenti, provvedimenti e prassi, ovvero a rafforzare il patrimonio conoscitivo-esperienziale giuridico del decisore pubblico; in tale ultimo caso, come anche nelle ipotesi in cui lo stesso risulti finalizzato alla redazione di bandi, documenti di gara, atti a risulterà estraneo alla disciplina del D. Lgs n. 50/2016 e sarà soggetto alle disposizioni dell'articolo 7, comma 6 del DLgs n. 165/2001, con obbligo di inoltrare alla sezione di controllo degli atti determinativi comportanti per l'amministrazione una spesa superiore ai 5.000 euro, giustamente disposto dall'articolo 1, comma 173, della L. n. 266/2005

LA DISTINZIONE TRA GLI INCARICHI, DELIBERAZIONE CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 111/2023 (1)

- ▶ L'incarico legale conferito ad hoc per la trattazione di una singola controversia o questione costituisce un contratto d'opera professionale ed è sottoposto al regime dei principi del Codice degli appalti – il D. Lgs. 50/2016 applicabile *ratione temporis* - qualora possa essere ricondotto ad una delle fattispecie indicate dal codice stesso nell'elenco dei cosiddetti "contratti esclusi".
- ▶ Il D.Lgs. 36/2023, reca un'elencazione puntuale dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del "Codice" stesso, replicando all'art. 56 i contenuti di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 50/2016
- ▶ « l'ottica interpretativa in materia di incarichi esterni è piuttosto restrittiva dal momento che, in ragione del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, queste devono, in base al principio dell'autosufficienza, svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale potendo solo in casi eccezionali - e negli stretti limiti previsti dalla legge - ricorrere all'impiego di personale esterno».

LA DISTINZIONE TRA GLI INCARICHI, DELIBERAZIONE CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 111/2023 (2)

- ▶ Occorre accertare « l'impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane ad esso interne»
- ▶ Tale accertamento non può essere postumo
- ▶ Per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti necessaria l'acquisizione del parere dei revisori dei conti (norma da considerare in vigore)
- ▶ Ricorso a procedure comparative che le PA disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti: solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente in base a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura comparativa.
- ▶ Non è legittimamente ammissibile procedere all'affidamento diretto neanche in caso di esiguità del compenso da erogare

LA DISTINZIONE TRA GLI INCARICHI,
DELIBERAZIONE CORTE CONTI EMILIA
ROMAGNA 111/2023 (3)

- ▶ il conferimento dell'incarico dovrà avvenire in forma scritta e contenere i seguenti elementi: adeguata motivazione in relazione alla descrizione dell'esigenza transitoria e impreveduta da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che l'ente intende perseguire nell'ambito della propria discrezionalità, descrizione delle caratteristiche professionali richieste atte a soddisfare detta esigenza, assenza nella struttura di personale in possesso di tali caratteristiche, da provarsi per tabulas mediante dimostrazione della specifica attività di ricognizione del personale interno idoneo allo scopo, sussistenza in capo all'incaricando delle caratteristiche richieste e risultanti dal suo curriculum vitae; caratteristiche dell'incarico in relazione a durata, oggetto della prestazione, compenso. L'oggetto della prestazione dev'essere determinato, dovendo corrispondere a obiettivi o progetti specifici e determinati. Sono pertanto illegittimi gli incarichi il cui oggetto sia indeterminato o generico e anche il compenso deve avere le medesime caratteristiche non potendo essere demandato a un successivo provvedimento.. L'oggetto della prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all'ente o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del TUEL, ma non possono rientrare, tra le prestazioni conferibili, funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo.
- ▶ L'ente definire criteri direttivi ed impartire istruzioni in relazione all'adempimento dell'obbligazione dell'incaricato, all'unico scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle proprie esigenze. A tale proposito, nei contratti di conferimento dell'incarico non è elemento predeterminabile dall'amministrazione il luogo di svolgimento della prestazione

LA DISTINZIONE TRA GLI INCARICHI, DELIBERAZIONE CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 111/2023 (4)

- ▶ La prestazione richiesta all'incaricato deve essere altamente qualificata, potendosi prescindere dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- ▶ Il ricorso a personale esterno, essendo eccezionale, comporta che i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità e non siano prorogabili se non nei limiti del completamento di un'attività già avviata. È vietato il rinnovo dell'incarico in quanto un eventuale nuovo incarico dovrebbe fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito previo esperimento di apposita procedura comparativa
- ▶ Obbligo di pubblicità
- ▶ Necessità della preventiva autorizzazione per i dipendenti delle PA
- ▶ Gli incarichi di consulenza hanno natura di contratti di prestazione d'opera intellettuale

LA DISTINZIONE TRA GLI INCARICHI,
DELIBERAZIONE CORTE CONTI EMILIA
ROMAGNA 111/2023 (5)

- ▶ Anche nel caso in cui la prestazione richiesta ad un soggetto esterno sia affidata tramite appalto di servizi, non diversamente dall'affidamento di incarichi di cui all'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001, è necessario evitare duplicazioni tra le attività affidate all'esterno e quelle già svolte tramite risorse interne al fine ultimo di evitare una duplicazione della spesa”.
- ▶ E' necessario nei comuni con più di 5.000 abitanti avere il parere dell'organo di revisione: “L'obbligo di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa, avendo finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile avente propriamente a oggetto l'atto di incarico. L'affidamento di incarichi da parte degli enti locali in violazione del previo parere del revisore “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (art. 1, c. 42, cit.)”.
- ▶ Occorre dare corso alla scelta sulla base di procedure comparative.

CORTE CONTI EMILIA N. 13/2024 (1)

- ▶ il conferimento dell'incarico dovrà avvenire in forma scritta e contenere i seguenti elementi: adeguata motivazione in relazione alla descrizione dell'esigenza transitoria e imprevista da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che l'ente intende perseguire nell'ambito della propria discrezionalità, descrizione delle caratteristiche professionali richieste atte a soddisfare detta esigenza, assenza nella struttura di personale in possesso di tali caratteristiche, da provarsi per tabulas mediante dimostrazione della specifica attività di ricognizione del personale interno idoneo allo scopo, sussistenza in capo all'incaricando delle caratteristiche richieste e risultanti dal suo curriculum vitae; caratteristiche dell'incarico in relazione a durata, oggetto della prestazione, compenso.. l'atto di conferimento dell'incarico (completo dell'indicazione dell'incaricato, della ragione dell'incarico, del compenso, del curriculum vitae dell'interessato e della durata dell'incarico stesso) deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
- ▶ “Risulta necessario richiamare la regola generale secondo la quale la P.A. deve provvedere, in base al principio di autosufficienza»

CORTE CONTI EMILIA N. 13/2024 (2)

- ▶ Si deve dimostrare “l'impossibilità di utilizzare risorse interne per lo svolgimento della prestazione a giustificazione del conferimento/affidamento a soggetti esterni... l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione – ma eguali considerazioni valgono mutatis mutandis nell'ipotesi di appalto di servizi in considerazione del richiamato principio di autosufficienza dell'amministrazione - deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare la medesima prestazione. In particolare, è richiesto all'ente un accertamento reale della mancanza di strutture e apparati preordinati al soddisfacimento dell'esigenza manifestatasi, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, della carenza di personale in relazione all'eccezionalità delle finalità da perseguire sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. A tal fine, l'Ente è tenuto dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami ad altri atti e determinazioni dallo stesso approvati, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente... la verifica dell'indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario da utilizzarsi nel percorso discrezionale-valutativo dell'amministrazione che si conclude con la decisione di conferire l'incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere al momento dell'adozione dell'atto, senza possibilità di integrazioni postume.
- ▶ “Il conferimento di un tale incarico a personale esterno, dovendo rispondere alle descritte esigenze di eccezionalità, riveste sempre il carattere della temporaneità e perciò stesso deve essere limitato nella sua durata.. Lo stesso principio trova applicazione anche nella fattispecie degli appalti di servizi”.

CORTE CONTI EMILIA N. 13/2024 (3)

- ▶ I vincoli in materia di contenimento e di riduzione della spesa, previsti dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 sono stati abrogati dall'art. 57, comma 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124
- ▶ Natura del controllo della Corte dei Conti: «verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell'atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell'ente controllato»
- ▶ Interpretazioni restrittive perché «le PA sono chiamate a svolgere le loro funzioni facendo ricorso alla propria organizzazione e al proprio personale e, solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge, possono ricorrere a personale esterno
- ▶ Necessità della «manifestazione di una esigenza straordinaria ed imprevista cui l'amministrazione debba dare prontamente soluzione e/o attuazione»

CORTE CONTI SICILIA 71/2023 (1)

- ▶ «Il provvedimento di conferimento dell'incarico al soggetto esterno deve avere come indefettibile presupposto la ricognizione e la certificazione dell'assenza di specifiche professionalità. Qualora l'ente ricorra a soggetti estranei, pur disponendo di professionalità interne, realizza una ipotesi di danno erariale, quantificabile nell'intera misura della corresponsione effettuata al professionista esterna .. indisponibilità da intendere sia nei termini di assoluta inesistenza nell'ente di personale interno astrattamente idoneo sia nel senso di indisponibilità soggettiva di figure professionali che possano espletare i compiti richiesti (indisponibilità de facto).

CORTE CONTI SICILIA 71/2023 (2)

- ▶ «Si ammette in limitati casi la deroga alla regola generale circa il ricorso ad una procedura comparativa pubblicizzata; ed invero, è stato acclarato che “il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza deve essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico»

CORTE CONTI SICILIA 71/2023 (3)

- ▶ Esclusione nei seguenti casi: «gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, per esplicita previsione dell'art. 6 quater dell'art. 7 del D. lgs. n. 165/2001 non soggetti alla disciplina comma 6; gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali il “medico competente” ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, l'“esperto qualificato” ex D.lgs. n. 230/1995”); gli incarichi ex art. 110 TUEL (alta specializzazione) ed ex art. 90 TUEL (incarichi di diretta collaborazione): gli stessi sono disciplinati da specifiche disposizioni e non rientrano nella disciplina generale del già citato art. 7, comma 6; gli incarichi di addetto stampa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150/2000, non soggetti alla disciplina dell'art. 7, comma 6; - gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, in quanto estranei alla nozione di consulenza; gli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) disciplinati dal D. lgs. n. 50/2016; incarichi di cococo

CORTE CONTI SICILIA 71/2023 (4)

- ▶ La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico ed essere mantenuta per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. E' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi. La violazione degli adempimenti pubblicitari è fonte di responsabilità dirigenziale
- ▶ L'obbligo di pubblicazione previsto non è assolto attraverso la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

CORTE CONTI SICILIA 71/2023 (5)

**Incarico
Collabor. ne
Incarico
consulenza
Incarico
studio
Incarico
di ricerca**

Importo superiore a 5.000 euro

*A) Provvedimento di conferimento incarico con
Ø Straordinarietà e eccezionalità delle esigenze da soddisfare;
Ø Oggetto della prestazione rientrante nelle competenze dell'amministrazione conferente;
Ø Oggetto della prestazione relativo ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
Ø Oggetto della prestazione coerente con funzionalità dell'amministrazione;
Ø Accertata impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
Ø Temporaneità della prestazione;
Ø Prestazione altamente qualificata;
Ø Predeterminazione durata, oggetto e compenso;
Ø Comprovata specializzazione anche universitaria dell'incaricato;
Ø Eventuale proroga incarico originario necessaria per completare progetto e dovuta a ritardi non imputabili al collaboratore, senza maggiori oneri.
Ø Esperimento procedura comparativa pubblica;
B) Contratto di lavoro autonomo individuale
C) Curriculum vitae incaricato;
D) Valutazione incarico da parte del revisore*

CORTE CONTI SICILIA 71/2023 (6)

- ▶ Divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza
- ▶ Applicazione anche agli incarichi direttivi e dirigenziali ed agli organi di governo, anche nelle società partecipate
- ▶ Ambiti degli incarichi a titolo gratuito
- ▶ Possibili incarichi professionali, componente OIV e revisore
- ▶ Incarichi per l'attuazione del PNRR
- ▶ Incarichi di vertice degli uffici di staff degli organi di governo (come assunzione)

GLI INCARICHI AI PENSIONATI

- ▶ L'incarico di collaborazione ad un dipendente di altra PA è da considerare ai fini fiscali come lavoro autonomo, quindi con ritenuta d'acconto (tranne diversa richiesta dello stesso)
- ▶ Vanno trasmessi alla Corte dei Conti da parte dell'ente gli incarichi di collaborazione di importo superiore a 5.000 euro
- ▶ Gli incarichi di assistenza in giudizio non sono compresi nell'articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001; le consulenze si
- ▶ Dubbi di legittimità di un incarico che prevede l'esame, la verifica, la predisposizione degli atti di accoglimento delle istanze ed il ricevimento del pubblico: al più sembra un incarico professionale

LE RISPOSTE AI QUESITI/1

- ▶ Nel caso di condanna dell'altra parte al pagamento delle spese legali, questi importi vanno detratti dal compenso pattuito
- ▶ Gli incarichi di assistenza in giudizio vanno pubblicati in amministrazione trasparente nei bandi di gara e contratti. Sono da considerare per molti versi professionali. Va preso il CIG
- ▶ Ai pensionati divieto di conferimento di incarichi di consulenza e non di incarichi professionali. Se si tratta di attività abituale occorre il possesso della partita Iva
- ▶ Gli incarichi di consulenza vanno previsti nel programma consiliare
- ▶ Gli incarichi di cui al comma 557 della legge n. 311/2004 sono di norma da considerare assimilati al lavoro subordinato

LE RISPOSTE AI QUESITI/2

- ▶ Incarichi a dipendenti in quiescenza consentiti solo nei limiti prima ricordati
- ▶ Propendo per una risposta negativa su incarichi di collaborazione e acquisizione qualificazione stazione appaltante
- ▶ Autorizzazione agli incarichi a personale oltre 50%: verifica della rispondenza ai vincoli dettati dalla normativa, assenza di conflitto di interessi, assenza di condizioni specifiche che richiedono un impegno particolare con l'ente
- ▶ Incarico professionale prevalenza dell'apporto individuale, appalto servizi prevalenza della complessità organizzativa e/o del rischio di esecuzione
- ▶ Incarico a dipendente oltre 50% da parte di altra PA: verifica della rispondenza ai vincoli dettati dalla normativa, assenza di condizioni specifiche che richiedono un impegno particolare con l'ente. L'assenza di conflitto di interessi è acquisita per gli incarichi conferiti da PA

LE RISPOSTE AI QUESITI/3